norevole Ghinosi porta davanti alla Camera non è nuova, imperocchè occupò già quasi una seduta del Parlamento alla fine del 1869.

Non è mio intendimento di addentrarmi ora in questo argomento, perchè ciò richiederebbe un certo tempo.

Siccome però tale questione venne deferita alla Commissione del bilancio, questa, dopo avere esaminati tutti i documenti che le furono inviati in proposito, potrà esporre innanzi alla Camera la sua opinione, e dire se debba considerarsi piuttosto come una tassa analoga a quella di ricchezza mobile, o dei fabbricati, od a quella del macinato, forse come sosterrà l'onorevole Ghinosi; ovvero se debba considerarsi come un equivalente dei diritti d'acqua, come riterrebbe l'amministrazione.

Dal canto mio io non mi oppongo a che la proposta dell'onorevole Ghinosi sia presa in considerazione; ma in pari tempo faccio le mie riserve intorno al merito della medesima.

GHINOSI. L'onorevole ministro, non opponendosi alla presa in considerazione del mio progetto di legge, io rinunzio, pel momento, a svolgerlo. Prego però l'onorevole presidente a voler mettere ai voti l'invio del mio progetto di legge al Comitato privato.

(Il disegno di legge è preso in considerazione.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GARANZIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede Apostolica. (V. *Stampato n°* 31)

CRISPI. Domando la parola per un richiamo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI. Sino da giovedì fu messo all'ordine del giorno della tornata d'oggi il disegno di legge per le garanzie al Pontefice. Una materia così grave è naturale che venga alla Camera in condizione e in momenti che gli animi nostri sieno scevri da qualunque preoccupazione.

Mi è venuta sotto gli occhi la relazione fatta in Senato sulla legge pel trasferimento della sede del Governo a Roma, legge la quale fu qui discussa e votata.

Trovo che la Giunta senatoriale vi introduce un articolo secondo, il quale fu compilato col parere di quattro uffici contro uno solo. In cotesto articolo è stabilito un principio il quale vincolerebbe la nostra libertà, ove venisse accettato dall'altro ramo del Parlamento. (*Movimenti a destra*)

Io voglio credere, anzi mi lusingo che, quando il Senato discuterà quella legge, voterà contro la proposta del suo ufficio centrale. Io ho la convinzione anzi che, per rispetto alle istituzioni, per la convenienza di mantenere il dovuto prestigio al Parlamento, per la necessità di non rompere l'accordo fra le due Camere, il Senato non voterà quell'articolo.

Quell'articolo dice che la legge pel trasferimento della capitale allora diventerà obbligatoria quando sarà...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Crispi: ella sa che il regolamento divieta di lasciare svolgere qualunque questione sospensiva, se non nella discussione generale e secondo l'ordine dell'iscrizione. Ora, se ella vuol fare tale proposta, avrà il diritto di svilupparla quando sarà il suo turno di parola; ma io non posso permettere che sia leso il diritto degli altri deputati iscritti.

CRISPI. Io non parlo nè della legge sulle garanzie nè di alcun'altra. Io chiesi la parola appoggiandomi all'articolo 36 del regolamento, il quale mi dà la facoltà di fare un richiamo sull'ordine del giorno, e però sono nel mio diritto. Il signor presidente capisce benissimo che, conoscendo anch'io l'articolo 37, non vi sono ricorso, perchè sapevo che avrei provocato un suo avvertimento, che naturalmente io doveva prevedere. Fui anch'io membro della Commissione che fece quel regolamento; quindi so i miei obblighi non solo quanto ogni altro, ma anche più di ogni altro, perchè so quel che vi abbiamo scritto. Ho chiesto dunque la parola in virtù dell'articolo 36 e perciò prego il presidente a mantenermela.

Ripiglio il filo del mio discorso, il quale sarà brevissimo.

Nell'articolo secondo della legge pel trasferimento della capitale, che va a discutersi nell'altro ramo del Parlamento, è detto che la legge stessa sarà obbligatoria allorquando sarà legge dello Stato ed avrà efficacia quella sulle garanzie pontificie. Lo ripeto perchè non ci sieno equivoci: io voglio credere che il Senato non accetterà la proposta della sua Giunta, ma noi però ci troviamo sotto la minaccia di un articolo il quale ci toglierebbe ogni libertà di votare o no le garanzie non solo, ma di poter anche votare o no, quando tornerà a questa Camera, la legge pel trasferimento della capitale.

Ciò posto, io chiedo alla Camera di volere invertire l'ordine del giorno, aspettando che nell'altro ramo del Parlamento sia discussa e votata la questione alla quale ho accennato.

Io capisco che il Senato è libero delle sue opinioni e dei suoi voti, ma so che nessun ramo del Parlamento possa vincolare l'altro ramo al quale lo Statuto lo associa per fare le leggi dello Stato.

Ogni legge è singola; non ci sono leggi complesse; e siccome noi abbiamo il diritto di chiedere anche la divisione sopra ogni articolo di legge quando esso contiene due questioni distinte, molto più abbiamo il diritto di pretendere che non si accoppiino due leggi in